



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
GENOVA

ORDINANZA

**ORDINANZA DI “SICUREZZA BALNEARE” 2026
PER IL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GENOVA**

Il Capo del Circondario marittimo di Genova:

- VISTO il R.D. 30 marzo 1942, n.327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);
- VISTO l'art. 8, della legge 8 luglio 2003, n. 172;
- VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, "*Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6, della legge 8 luglio 2003, n. 172*" e s.m.i.;
- VISTO il d.m. 29 luglio 2008, n. 146, recante "*Regolamento di attuazione dell'art. 65, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto*" e s.m.i.;
- VISTO il d.m. 29 maggio 2024, n.85: "*Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti*";
- VISTO il d.l. 21 maggio 2025, convertito con modificazioni in legge 18 luglio 2025, n.105, che "*...al fine di individuare misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale...*" fissa la "*...stagione balneare...*" a partire "*...dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno...*", salva la facoltà delle regioni o degli enti locali di anticipare o posticipare l'inizio e la fine della stagione balneare di una settimana, prevedendo altresì che "*...al di fuori della stagione balneare è sempre consentita l'apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio*

di assistenza ai bagnanti o, in assenza di quest'ultimo, per i soli fini elioterapici...";

VISTO il dispaccio del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto prot. n.54363, in data 16.04.2025, recante indicazioni interpretative e applicative della compiegata direttiva a firma del Sig. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (prot. Uff. Gabinetto n.13384, in data 16.04.2025) avente ad oggetto *"Stagione balneare e misure di sicurezza";*

VISTE le autorizzazioni n° 1, in data 26.05.2025, n° 2, in data 24.07.2025, n° 3, in data 29.07.2025 e n° 4, in data 22.12.2025, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto con le quali sono rispettivamente autorizzate la Federazione italiana pesca sportiva, attività subacquee e nuoto pinnato (F.I.P.S.A.S.), la Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.), la Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.) e la Società Nazionale Salvamento (S.N.S.), a tenere *"corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine, nonché al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti";*

VISTO il d.l. 31 dicembre 2025, n. 200 (c.d. *"decreto milleproroghe per il 2026"*), convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 2026, n. 26, il cui art. 9, comma 3-sexies, prevede che *"Al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti per l'anno 2026, la sospensione dell'efficacia del requisito della maggiore età per lo svolgimento dell'attività di assistente ai bagnanti, di cui al comma 4-undecies dell'articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e' prorogata sino alla fine della stagione balneare 2026, come definita ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, comunque non oltre il 1° ottobre 2026";*

VISTE le leggi regionali 28.04.1999, n.13 e 7.02.2008, n.2 della Regione Liguria;

VISTA la propria ordinanza di "sicurezza balneare" n.90, in data 29.04.2014;

VISTA la propria ordinanza n°150, in data 13.07.2021, recante disposizioni di "sicurezza balneare" specifiche per il tratto di litorale e gli antistanti specchi acquei, ricadenti all'interno della circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, segnatamente compresi tra l'imboccatura di levante del bacino portuale di Prà e l'imboccatura del porto di Multedo;

- VISTA la propria ordinanza n°203, in data 15.07.2008, recante, all'art. 5, lett. b), disposizioni di "sicurezza balneare" specifiche per il tratto di litorale e lo specchio acqueo antistante la spiaggia libera sottostante la strada di accesso al porto di Arenzano;
- VISTA la propria ordinanza n.273, in data 10.10.2024, recante approvazione del "regolamento di sicurezza del porto di Genova" e s.m.i.;
- VISTA la propria ordinanza n.75, in data 14.04.2014, recante approvazione del "regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171 nell'ambito del circondario marittimo di Genova";
- VISTO il proprio foglio prot. n.196365, in data 19.11.2025;
- VISTI gli esiti della riunione di coordinamento tenutasi presso la sede di questa Capitaneria di porto in data 17.02.2026 con i rappresentanti dei Comuni costieri del Circondario marittimo, al fine di analizzare le criticità emerse nel corso della stagione balneare 2025 e pianificare eventuali azioni correttive e/o migliorative – ciascuno per quanto di competenza - in vista della stagione estiva 2026, il cui condiviso resoconto sommario è stato diffuso con foglio prot. n. 37457, in data 11 marzo 2026;
- VISTO il proprio foglio prot. n.13193, in data 27 gennaio 2026, indirizzato alla Regione Liguria, afferente alla tematica delle dotazioni sanitarie e di primo soccorso apprestate dagli stabilimenti balneari durante la stagione estiva;
- VISTA la nota prot. n.2021/11.6.7.0.0/72, in data 24.03.2026, della Regione Liguria – Direzione generale politiche abitative, territorio e demanio costiero, recante il contenuto delle valutazioni effettuate dal competente Servizio regionale ambiente, salute, sicurezza chimica e dei lavoratori rispetto alla tematica delle dotazioni sanitarie di cui devono essere dotate le strutture balneari durante la stagione estiva, nella quale viene esplicitato che "...la dotazione minima dei presidi sanitari a carico dei concessionari degli stabilimenti balneari, come riportata nell'ordinanza vigente della Capitaneria di porto di Genova n.90/2014, risulta essere congrua e condivisibile ... (e che) ... per completezza sono state suggerite alcune integrazioni ... (rispetto alla) ... dotazione minima dei presidi sanitari a carico dei concessionari degli stabilimenti balneari...";
- TENUTO CONTO del contenuto delle vigenti disposizioni, che, in maniera uniforme su tutto il litorale nazionale stabiliscono le date di inizio e fine della stagione balneare, segnatamente "... (omissis) ... dalla terza settimana di maggio alla terza

settimana di settembre di ogni anno ...”, così come disposto dalla cennata legge n°105/2025, e preso atto di quanto riportato nella sopra citata direttiva emanata nell’anno 2025 dal Sig. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove viene esplicitato che durante il detto periodo: “... (omissis) ... le strutture e gli stabilimenti balneari dovranno obbligatoriamente attivare il servizio di salvataggio attraverso postazioni dedicate degli assistenti bagnanti.”.

RITENUTA la propria competenza alla disciplina:

- del servizio di salvamento che, durante la “stagione balneare” (individuata ai sensi di legge e per gli effetti della presente disciplina come la finestra temporale prevista dal citato d.l. 73/2025, convertito in legge 105/2025) e negli specchi acquei marittimi riservati alla balneazione, deve essere obbligatoriamente assicurato:
 - dai concessionari e/o gestori di strutture balneari insistenti sul pubblico demanio marittimo;
 - dagli esercenti attività commerciali e turistico-ricettive connesse alla balneazione ad immediato ridosso del pubblico demanio marittimo e che prevedano, anche a titolo gratuito, la messa a disposizione dei propri clienti di attrezzature balneari e/o di servizi connessi alla balneazione;
 - dai Comuni costieri relativamente alle spiagge, agli arenili ed ai tratti di costa devoluti alla libera fruizione;
- delle dotazioni nautiche delle postazioni di salvataggio;
- dei limiti di distanza dalla costa entro i quali è vietata la navigazione, la sosta e l’ancoraggio di qualsiasi natante ed unità navale, eccezion fatta per i c.d. “natanti da spiaggia” espressamente individuati dal codice della nautica da diporto;
- della profondità degli specchi acquei riservati alla balneazione e delle modalità di segnalazione dei relativi limiti a cura dei concessionari/gestori di strutture balneari e dei Comuni per le spiagge devolute alla pubblica fruizione;
- delle dotazioni che devono integrare i “corridoi di lancio/atterraggio” e, più in generale, di quant’altro occorra disciplinare al fine di assicurare, nei limiti delle competenze di legge poste in capo all’Autorità marittima, la sicurezza della balneazione;

VISTO il D.P.R. 9.08.1956, n.1250 e s.m.i. recante approvazione delle tabelle delle circoscrizioni territoriali marittime, ai sensi dell'articolo 16 cod. nav.;

VISTI gli artt. 16, 17 e 30 del codice della navigazione e l'art. 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione e preso atto del contenuto delle circolari e "linee guida" negli anni adottate dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto nelle materie in trattazione;

RAVVISATA pertanto, la necessità di adeguare la previgente disciplina delle materia in questione contenuta nella propria ordinanza n°90/2014, in data 29.04.2014, al fine di uniformarla e renderla coerente con le nuove disposizioni normative di rango primario e secondario *medio tempore* intervenute, al fine di disciplinare, in occasione della stagione balneare 2026, gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti e degli utenti del mare, negli ambiti e per le materie ricadenti nella competenza dell'Autorità marittima, direttamente connessi all'utilizzazione per finalità turistico-ricreative del mare e del demanio marittimo lungo il litorale dei comuni di Cogoleto, Arenzano, Genova, Bogliasco, Pieve Ligure, Sori, Recco e Camogli;

O R D I N A

Articolo 1

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'OBBLIGO DI ASSICURARE IL SERVIZIO DI SALVAMENTO DURANTE LA STAGIONE BALNEARE

1.1 PERIODI IN CUI È OBBLIGATORIO ASSICURARE IL SERVIZIO DI SALVAMENTO.

Nel sottototato periodo e negli orari a fianco specificati, salvo diverse, specifiche disposizioni di quest'Autorità marittima dettate da esigenze di natura contingente, chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate/connesse alla balneazione, e segnatamente:

- i concessionari e/o gestori di strutture balneari insistenti sul pubblico demanio marittimo;
- gli esercenti attività commerciali e turistico-ricettive connesse alla balneazione site (anche su proprietà privata) ad immediato ridosso del pubblico demanio marittimo e che prevedano, anche a titolo gratuito, la messa a disposizione dei propri clienti e/o di terzi di attrezzature balneari e/o di servizi connessi alla balneazione;
- coloro i quali sono autorizzati dalle civiche amministrazioni competenti per territorio al noleggio di attrezzature da spiaggia e/o di natanti da spiaggia (jole, pattini etc.);

ha l'obbligo di predisporre un servizio di assistenza e salvataggio organizzato - secondo le modalità indicate nel successivo articolo 2 – nel periodo **dal 18 maggio 2026 al 20 settembre 2026** (salvo anticipo dell'inizio o posticipo della fine di detto periodo di una settimana con provvedimento della Regione Liguria e/o del Comune competente per territorio), negli orari di apertura al pubblico senza soluzione di continuità.

1.2 Fermi restando i periodi e gli obblighi di cui al precedente comma 1.1, qualora al di fuori della “stagione balneare” le strutture ivi indicate, laddove autorizzate sotto il profilo demaniale marittimo, urbanistico-edilizio, paesaggistico e commerciale all'occupazione dell'arenile e/o all'esercizio di attività commerciali o turistico-ricettive in forza dei titoli amministrativi rilasciati dalle Amministrazioni/Enti competenti, intendano aprire al pubblico in assenza di un servizio di salvamento attivo per soli fini elioterapici, i relativi responsabili sono tenuti a:

1.2 (I) issare una bandiera rossa ben visibile a giro d'orizzonte, posizionata su un'asta alta almeno 4 (quattro) metri;

1.2 (II) esporre almeno 3 (tre) cartelli aventi dimensioni di almeno cm. 80 X 80 (ottanta x ottanta), con caratteri di dimensioni leggibili, posti in posizione ben visibile all'utenza, recanti la seguente dicitura: *“ATTENZIONE, BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO – STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI”*; uno dei cartelli deve essere obbligatoriamente posizionato in modo da tale da essere ben visibile agli avventori all'ingresso della struttura;

1.2 (III) non fornire all'utenza alcun servizio direttamente riconducibile all'attività di balneazione, quale, ad esempio, la locazione di natanti da spiaggia (jole, pattini, sandolini, canoe etc.) o altri mezzi simili.

I cartelli di cui al comma 1.2 (II), sulla cui presenza e idoneità allo scopo il concessionario / gestore / operatore economico è tenuto a vigilare, devono essere realizzati in materiale resistente alle intemperie, redatti in più lingue (italiano, inglese, più altre eventuali lingue a seconda della provenienza dei flussi turistici del comune in questione, sulla scorta di una valutazione mirata al caso).

Nel caso di rimozione/deterioramento della cartellonistica, i concessionari/gestori/operatori economici tenuti al loro posizionamento dovranno attivarsi per l'immediato ripristino degli stessi.

Articolo 2

SERVIZIO DI SALVAMENTO

2.1 La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia è strumentale all'attività di salvataggio e pertanto le legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio.

2.2 I soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 1.1, devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l'area di propria competenza, un servizio di assistenza e salvataggio, con **almeno 1 (uno) assistente bagnanti abilitato** dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) – Sezione Salvataggio, dalla Società Nazionale Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.) ovvero dalla Federazione italiana pesca sportiva attività subacquee e nuoto pinnato (F.I.P.S.A.S.) – munito di brevetto in corso di validità ai sensi delle norme in premessa richiamate, del certificato di idoneità fisica di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c) del d.m.85/2024 e del brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore (BLSD) - e relativa postazione di salvataggio allestita secondo le prescrizioni di cui al successivo comma 2.9 e ss..

2.3 Il servizio deve essere svolto con almeno un assistente bagnanti **ogni 80 (ottanta) metri di fronte mare o frazione.**

2.4 Il servizio di salvataggio può essere assicurato anche **in forma collettiva/associata** mediante elaborazione di un **piano organico**, tra concessionari di stabilimenti balneari e/o gestori di strutture balneari e/o Comuni rivieraschi per le spiagge libere (per la responsabilità dell'organizzazione del servizio di salvamento lungo gli arenili liberi all'uso pubblico si veda il successivo articolo 8).

In caso di servizio di salvataggio organizzato in forma associata, attuabile anche mediante la prestazione di servizi da parte di associazioni, consorzi, cooperative e società (ferme restando le responsabilità giuridiche derivanti dall'applicazione della presente ordinanza nei confronti dei soggetti destinatari del precetto, indicati al precedente articolo 1.1), dovrà essere comunque garantita la presenza di **almeno** un assistente abilitato **ogni 80 (ottanta) metri** consecutivi di fronte mare o frazione.

Il piano organico deve riportare: chiara indicazione degli stabilimenti balneari e/o tratti di spiaggia libera per i quali sia condiviso il servizio, dell'eventuale raggruppamento / associazione / società che lo eroga e del suo legale rappresentante, dell'ubicazione delle postazioni di salvataggio, delle caratteristiche delle unità addette al salvataggio e della loro dislocazione.

Il piano organico, pena la sua inefficacia, deve essere completo almeno di tutte le predette indicazioni, accompagnato da idonea planimetria esplicativa, deve essere sottoscritto dai soggetti che vi aderiscono, oltre che dal legale rappresentante dell'eventuale associazione, consorzio, cooperativa o società che presta il servizio e deve essere trasmesso alla Capitaneria di porto di Genova (dm.genova@pec.mit.gov.it) entro e non oltre 5 giorni precedenti la sua attivazione.

2.5 Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte mare della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio dovrà essere incrementato, anche in forma associata con gli stabilimenti limitrofi, sulla scorta di una valutazione dello stato dei luoghi da parte dei soggetti su cui, ai sensi della presente ordinanza, grava l'obbligo di assicurare il servizio di salvamento.

2.6 I soggetti di cui all'articolo 1.1, al di fuori della fascia oraria giornaliera di apertura al pubblico in cui è obbligatorio il servizio di salvataggio, dovranno issare una bandiera di colore rosso ben visibile a giro d'orizzonte posizionata su un'asta alta almeno 4 (quattro) mt. e esporre cartellonistica rispondente ai requisiti di cui all'articolo 1.2 (II), riportante la dicitura: *"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO"*.

2.7 Non è ammessa, nel periodo e negli orari indicati al precedente articolo 1.1, alcuna interruzione nell'assicurazione del servizio di salvamento, né alcuna deroga/limitazione alla prestazione dello stesso nei modi descritti dal presente articolo.

2.8 La postazione di salvataggio deve essere collocata in modo da consentire la più ampia visuale possibile sul tratto di mare ricadente sotto la responsabilità dell'assistente bagnanti che ivi opera, in prossimità della battigia/riva e preferibilmente, salvo peculiari, comprovate esigenze, in posizione mediana rispetto alla zona da controllare, ferma restando la previsione del precedente comma 2.5.

2.9 La **postazione di salvataggio** deve essere equipaggiata con le seguenti **dotazioni**:

- a. binocolo;
- b. un paio di pinne (del numero/taglia e/o tipologia idonea per poter essere efficacemente impiegato da ciascuno degli assistenti bagnanti che ivi presta servizio) e un fischietto a doppia camera (uno per ciascuno degli assistenti bagnanti che ivi presta servizio);
- c. maschera e *snorkel*;
- d. galleggiante di soccorso tipo "*rescue can*" (c.d. *baywatch*), "*rescue tube*" o similari;

- e. giubbotto di salvataggio tipo *lifejacket*;
- f. **natante di colore rosso o arancione** idoneo (del tipo “*pattino*” / “*moscone*”) a disimpegnare il servizio di salvataggio recante, su ambo i lati, ben visibile, la scritta, di colore bianco “*SALVATAGGIO*”, pronto a muovere; il natante deve essere posizionato nei pressi della battigia ed equipaggiato di scalmi, remi, un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 (venticinque) metri, un mezzo marinaio o gaffa e di un ancorotto o ancora galleggiante collegato allo stesso con almeno 10 (dieci) metri di sagola; tale unità **non deve essere - in alcun caso – destinata e/o impiegata per altri usi**;
- g. 200 (duecento) metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante da collegare, all’esigenza, alle dotazioni di salvataggio (cintura o bretelle o galleggiante di soccorso tipo “*rescue can*” - c.d. *baywatch* - *pattino*) e montato su rullo fissato saldamente al terreno.

2.10 È data facoltà al soggetto tenuto ad allestire la postazione di salvataggio di utilizzare una moto d’acqua e/o un S.U.P. (*stand up paddle*), quale integrazione al mezzo nautico di cui al precedente comma 2.9, lettera f), con obbligo di darne preventiva comunicazione alla Capitaneria di porto di Genova. In caso di utilizzo della moto d’acqua dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a. la moto d’acqua deve essere destinata al salvataggio in maniera esclusiva;
- b. la moto d’acqua deve obbligatoriamente del tipo omologato a 3 (tre) posti, recante, ben visibile, la scritta “*SALVATAGGIO*” su ambo i lati;
- c. il conduttore della moto d’acqua deve essere titolare di patente nautica e abilitazione al salvataggio in corso di validità;
- d. deve essere presente a bordo, in aggiunta al conduttore, altra persona abilitata al salvataggio;
- e. la moto d’acqua deve essere provvista di idonea barella assicurata tramite sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un Organismo notificato (ente tecnico) in ordine alle capacità di galleggiamento e certificata in ordine all’idoneità al recupero/trasporto di persone;
- f. la moto d’acqua, deve essere mantenuta dal concessionario balneare/Comune in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvataggio cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio di cui al precedente comma 2.9, lettera f);
- g. il conduttore e l’addetto al salvataggio, a bordo della moto d’acqua, devono indossare obbligatoriamente un giubbotto di salvataggio di tipo omologato.

2.11 In presenza di mezzi di salvataggio aggiuntivi a quello obbligatorio di cui al comma 2.9, lettera f), la valutazione sulla scelta di quello da impiegare più proficuamente ai fini del salvataggio in mare è rimessa al prudente apprezzamento dell'assistente bagnanti, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, numero delle persone in pericolo, distanza della/e persona/e in pericolo rispetto alla costa, presenza di altri bagnanti nella zona interessata, morfologia della costa, bassi fondali o ostacoli in acqua, ecc.).

2.12 Al fine di garantire la più ampia visuale possibile, è fatto obbligo ai soggetti tenuti ad assicurare il servizio di salvamento di ubicare la **postazione di salvataggio su idonea, sicura e stabile piattaforma di osservazione consistente in una torretta il cui piano di calpestio dovrà essere di altezza non inferiore a 1,5 (uno,cinque) metri dal suolo.**

Le predette piattaforme non sono obbligatorie nei tratti di litorale ove, in relazione alla conformazione orografica, sia assicurata naturalmente un'adeguata sopraelevazione della postazione di salvataggio rispetto al livello medio del mare, comunque non inferiore ai predetti 1,5 (uno,cinque) metri e tale da garantire la più ampia visuale possibile sull'intero fronte mare degli 80 (ottanta) metri o frazione di essi.

2.13 I soggetti di cui all'articolo 1 sono responsabili dell'esistenza, dell'efficienza tecnico-nautica e dell'integrità strutturale di tutte le dotazioni previste dal presente articolo e sono tenuti a porre in essere ogni necessario accorgimento organizzativo al fine di mantenere sempre disponibili ed efficienti i mezzi ed i dispositivi in parola.

Articolo 3

SERVIZIO DI SALVAMENTO – DISPOSIZIONI PER GLI ASSISTENTI BAGNANTI

3.1 Ogni **assistente bagnanti** ha l'obbligo di:

- a) sorvegliare l'area di propria competenza, stazionando presso la postazione di salvataggio assegnata, lungo la battigia oppure sull'unità riservata al servizio di salvataggio;
- b) mantenere al seguito il **brevetto** in corso di validità che lo abilita al servizio, il **certificato di idoneità fisica** di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c) del d.m.85/2024 e il brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore (**BLSD**), da esibirsi a richiesta degli organi di controllo;
- c) indossare una **maglietta/canotta di colore rosso** recante la scritta, di colore bianco, "**SALVATAGGIO**";
- d) essere munito di fischietto a doppia camera;
- e) conoscere l'esatta ubicazione del materiale di primo soccorso disponibile presso le

strutture balneari/spiagge libere di competenza;

- f) issare, a seconda dei casi, le bandiere di cui al successivo articolo 7.1 (II - III – IV -V):
- g) utilizzare apparecchiature elettroniche (radio VHF ovvero *smartphone* o similari) esclusivamente per effettuare comunicazioni di emergenza o relative alla diffusione di avvisi di particolare rilievo, ovvero inerenti l'organizzazione del servizio con i concessionari/Comuni/gestori/società che assicurano i servizi di salvataggio; se utilizzate con l'ausilio di auricolari, le apparecchiature elettroniche in parola devono essere posizionati su un solo orecchio al fine di consentire all'assistente bagnanti di poter percepire i rumori e le voci circostanti;
- h) approntare, prima dell'orario di inizio del servizio di salvamento e di apertura al pubblico per la balneazione, la postazione di salvataggio, verificando l'esatta consistenza di tutte le dotazioni di cui all'articolo 2, con particolare attenzione all'unità destinata al salvataggio, verificandone la perfetta integrità strutturale e la galleggiabilità, riportando al proprio datore di lavoro/committente il servizio eventuali anomalie e/o carenze.

3.2 Fermi restando i discendenti provvedimenti sanzionatori, gli assistenti bagnanti che violano le disposizioni di cui al presente articolo sono segnalati, a seconda dei casi, alla Federazione Italiana Nuoto, alla Società Nazionale di Salvamento, alla Federazione Italiana Salvamento Acquatico ovvero alla Federazione italiana pesca sportiva attività subacquee e nuoto pinnato per le valutazioni di competenza in ordine al mantenimento del brevetto.

3.3 È obbligo, a tutti gli effetti di legge, di ogni concessionario e dei responsabili delle Civiche amministrazioni limitatamente alle spiagge libere ove venga attivato il servizio in parola, vigilare sull'esatto adempimento delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli assistenti bagnanti.

3.4 È fatto assoluto divieto di impegnare l'assistente bagnanti in servizio, quand'anche temporaneamente, per attività non connesse al servizio di assistenza e salvataggio in mare. Di tale inosservanza sono ritenuti responsabili i concessionari/gestori degli stabilimenti balneari e i titolari delle strutture di cui all'articolo 1.1 che si avvalgono in maniera impropria dell'opera degli assistenti bagnanti (che ne rispondono in solido).

3.5 Analogamente a quanto disposto per il mare, nelle aree demaniali marittime ovvero presso stabilimenti balneari ove insistono **piscine**, fermo restando il rispetto della specifica normativa nazionale (d.m. 18.03.1996) e regionale (D.G.R. n°902 del 18.07.2014) applicabile a dette installazioni e/o delle prescrizioni all'uopo impartite dalle amministrazioni

competenti e/o da quella che rilascia il relativo titolo concessorio demaniale, deve essere presente almeno 1 (uno) assistente bagnanti dedicato alla piscina in modo esclusivo, munito della prevista abilitazione di cui all'articolo 2 del d.m. 29 maggio 2024, n°85. In linea con quanto previsto al precedente comma 3.4, è parimenti fatto divieto di distogliere l'assistente bagnanti impegnato nel servizio di salvamento in mare, di cui all'articolo 2 della presente ordinanza, per contestuali attività presso piscine eventualmente insistenti presso gli stabilimenti balneari.

3.6 Il servizio deve essere disimpegnato da più assistenti bagnanti per vasche con specchio d'acqua superiore a 400 (quattrocento) mq in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa nazionale e regionale richiamata al precedente comma 3.5.

3.7 Fermo restando il rispetto della specifica normativa nazionale e regionale applicabile a dette installazioni e/o delle prescrizioni all'uopo impartite dalle amministrazioni competenti e/o da quella che rilascia il relativo titolo concessorio demaniale, la chiusura delle piscine di cui al comma 3.5 deve essere segnalata con apposita cartellonistica redatta in più lingue e devono essere adottate idonee misure atte ad impedire, secondo le disposizioni di sicurezza vigenti in materia, l'accesso non autorizzato/accidentale all'impianto da parte dell'utenza ovvero di personale non addetto alla manutenzione dello stesso.

Articolo 4

ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE – ACQUE SICURE

4.1 Durante la stagione balneare e comunque nel periodo compreso **tra il 01 maggio e il 30 settembre**, le zone di mare antistanti il litorale del Circondario marittimo di Genova riservate alla balneazione sono quelle ricomprese entro la fascia di:

- **200 (duecento) metri dalla battigia, in presenza di spiagge;**

- **100 (cento) metri dalle scogliere a picco o da coste rocciose.**

4.2 Il nuotatore/bagnante che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione, fermi restando gli obblighi previsti all'articolo 91 del d.m. 146/2008 e s.m.i. in premessa citato, i divieti generali imposti dalla presente ordinanza e/o da altri specifici provvedimenti ordinatori dell'Autorità marittima e/o delle Civiche amministrazioni adottati per motivi sanitari e/o di sicurezza, deve segnalare la propria presenza in mare attraverso idonei sistemi, ad esempio utilizzando il segnalamento previsto per l'attività subacquea ai sensi dell'art.130 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n.1639 (pallone galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a non meno di 300 (trecento) metri, di dimensioni non inferiori a 45 cm di altezza e 70 cm di lunghezza, munito di sagola lunga non più di 3 (tre)

metri) e/o indossando una calotta ad alta visibilità, di colore nettamente contrastante con l'ambiente marino, al fine di rendersi maggiormente visibile.

4.3 I soggetti che gestiscono le strutture balneari di cui al precedente articolo 1, prima dell'apertura al pubblico e per tutta la durata della stagione balneare, e comunque, almeno, nel periodo di cui al comma 4.1 devono:

4.3 (I) segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione in condizioni di maggior sicurezza i non esperti al nuoto; il limite di tali acque sicure (1,60 metri circa di profondità) deve essere segnalato mediante apposizione di galleggianti di colore bianco, collocati in corrispondenza della batimetrica di 1,60 metri lungo tutto il fronte della concessione, posizionati ad una distanza non superiore a metri 5 (cinque) uno dall'altro e comunque almeno uno in ogni concessione.

Nel caso la predetta profondità venga superata entro la distanza di 10 metri dalla costa, la relativa segnalazione potrà essere sostituita dai concessionari (in alternativa ai gavitelli galleggianti) mediante apposita segnaletica apposta sulla spiaggia, in numero idoneo e in posizione ben visibile agli utenti, redatta in più lingue, recante la seguente dicitura:

“ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60 DI PROFONDITA’)
NON SEGNALATO”

Resta nella diretta responsabilità di ciascun concessionario/gestore di strutture balneari la valutazione sull'opportunità di segnalare comunque il limite delle acque sicure utilizzando esclusivamente i gavitelli di colore bianco laddove il repentino dislivello del fondale e/o particolari condizioni locali rendano ragionevolmente consigliabile tale soluzione.

Resta inteso che i cartelli ed i gavitelli previsti dal presente articolo devono essere rimossi al termine della stagione balneare.

4.3 (II) delimitare gli specchi acquei prospicienti i 200 (duecento) metri dalla linea di battigia o i 100 (cento) metri dalle coste rocciose e/o a picco, mediante il posizionamento di **gavitelli biconici di colore rosso**, saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di centimetri 30 (trenta) dal livello dell'acqua e posti ad una distanza non superiore a metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro, disposti parallelamente alla linea di costa;

4.3 (III) provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli/cartelli di cui ai precedenti commi 4.3 (I) e 4.3 (II) per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi nella posizione prevista dalla presente ordinanza, ripristinando i gavitelli/corpi morti comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo;

4.3 (IV) rimuovere i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.

4.4 Fatto salvo l'utilizzo degli appositi corridoi di lancio per raggiungere la costa, **nelle zone di mare riservate alla balneazione è vietata la sosta, l'ancoraggio ed il transito di qualsiasi unità, indipendentemente dalla propulsione (a motore - anche elettrico -, a vela o a remi)**, con l'esclusione dei natanti di cui all'art.27, comma 3, lettera c) del d.lgs 18 luglio 2005, n.171 e s.m.i., del tipo jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi e simili, non provvisti di motore etc.

4.5 È vietato l'ormeggio di qualsiasi unità, anche dei natanti "da spiaggia" di cui al precedente comma 4.4, ai gavitelli di segnalazione sopra indicati.

Articolo 5

ZONE DI MARE OVE LA BALNEAZIONE È VIETATA PER MOTIVI DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE O PER LA PRESENZA DI INFRASTRUTTURE MARITTIME/ PORTUALI

5.1 È sempre vietata la balneazione:

- a) nei porti, negli approdi e presso i punti di ormeggio;
- b) nel raggio di 200 (duecento) metri dall'imboccatura dei porti e dalle opere foranee portuali; qualora vi siano spiagge frequentate da bagnanti ubicate ad una distanza inferiore ai 200 (duecento) metri dalle citate infrastrutture portuali, il divieto di balneazione si applica agli specchi acquei impegnati dalle rotte di ingresso/uscita nei/dai porti ed approdi (dall'imboccatura portuale verso "il largo"), fermo restando il divieto di transitare, impegnare e sostare sulle predette opere foranee;
- c) fuori dai porti, in prossimità delle zone di mare in cui vi siano lavori marittimi in corso, ove non diversamente previsto da specifici provvedimenti amministrativi, e in prossimità di pontili o passerelle regolarmente utilizzate per l'attracco delle navi/imbarcazioni per un raggio di 100 (cento) metri;
- d) a meno di 500 (cinquecento) metri dalle navi alla fonda;
- e) ad immediato ridosso dei luoghi ove sfociano fiumi, canali e torrenti;
- f) all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati ai sensi del successivo articolo 9;
- g) nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità nonché in quelle in cui il divieto di balneazione è comunque disposto, anche temporaneamente, con apposito provvedimento.

5.2 Restano impregiudicati i divieti di balneazione disposti dalle competenti autorità per motivi sanitari e quelli imposti dai Comuni competenti per territorio in relazione alla presenza

di fonti di pericolo per la pubblica incolumità quali, a mero titolo di esempio, buche, fango, dislivelli improvvisi del fondale, ostacoli sommersi e/o altre insidie similari.

5.3 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa integrale rimando alle specifiche previsioni del “*Regolamento di sicurezza del porto di Genova*” in premessa richiamato e nelle altre, vigenti ordinanze che disciplinano la navigazione e la balneazione in particolari circostanze di luogo e di tempo.

Articolo 6

DISCIPLINA DELLA PESCA LUNGO GLI ARENILI

6.1 Durante la stagione balneare, e comunque nel periodo compreso **tra il 01 maggio ed il 30 settembre**, dall'alba al tramonto, nella fascia di mare di metri 200 (duecento) dalle spiagge e di metri 100 (cento) da coste rocciose o a picco sul mare è vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, da intendersi comprensiva anche della pesca sportiva e ricreativa effettuata con qualsiasi attrezzo.

Resta salva la facoltà del Comune di limitare talune attività di pesca praticate sugli arenili anche al di fuori dell'orario di balneazione in relazione ad esigenze legate alla fruizione turistica del litorale.

6.2 La pesca subacquea, dall'alba al tramonto, è vietata nelle acque antistanti:

- a) le spiagge, fino ad una distanza di 500 (cinquecento) metri dalla riva;
- b) le coste rocciose o a picco sul mare, fino ad una distanza di 100 (cento) metri.

6.3 È, altresì, vietato attraversare la zona di mare dei 200 (duecento) metri dalla riva e di metri 100 (cento) da coste rocciose o a picco sul mare con arma subacquea carica.

6.4 I conduttori di tutte le unità, in presenza di boe/dispositivi di segnalazione di subacquei in immersione, devono mantenersi ad una distanza di almeno 100 (cento) metri dalla verticale del segnale in parola.

6.5 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa integrale rimando alle previsioni del “*Regolamento di sicurezza del porto di Genova*” in premessa richiamato.

Articolo 7

DOTAZIONI DI SICUREZZA BALNEARE DI OGNI SINGOLO STABILIMENTO

7.1 Presso ogni stabilimento balneare devono essere presenti:

7.1 (I) **salvagenti anulari**: almeno 2 (due), di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, muniti di sagola galleggiante, lunga almeno 25 (venticinque) metri,

e sistemati, quando fattibile, su paletti alti mt. 1,50 (uno, cinquanta) **sui quali eventualmente poter affiggere avvisi/numeri telefonici di pubblica utilità connessi alla balneazione**, da collocarsi in prossimità degli estremi della concessione balneare; in aggiunta ai salvagenti anulari, è data facoltà di dotarsi di **galleggianti di soccorso** tipo “*rescue can*” (*baywatch*) provvisti di sagola di lunghezza non inferiore ai 3 (tre) metri;

7.1 (II) **asta** da posizionarsi in modo ben visibile, ad un'altezza di almeno 4 (quattro) metri e, preferibilmente, in prossimità della postazione di salvataggio, sulla quale dovranno essere tempestivamente issate a seconda dei casi, le bandiere rossa o verde o gialla, a cura dell'assistente bagnanti, sotto la responsabilità e vigilanza del concessionario;

7.1 (III) **bandiera rossa, almeno una**, da utilizzare:

a. in caso di temporanea, eccezionale sospensione del servizio di salvataggio, esclusivamente nei limiti di quanto disciplinato agli articoli 1 e 2 della presente ordinanza;

b. in caso di balneazione pericolosa (avverse condizioni meteorologiche, avvistamento di squali, segnalazione di situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in genere); nei suddetti casi l'avviso di balneazione pericolosa dovrà essere ripetuto più volte, ad intervalli di tempo regolari, dai concessionari anche a mezzo apparecchiature di diffusione sonora;

c. in caso di apertura dello stabilimento ai soli fini elioterapici al di fuori dei periodi in cui è sempre e comunque obbligatorio il servizio di salvamento, in linea con le previsioni dell'articolo 1 della presente ordinanza;

d. in caso di non conformità sanitaria delle acque di balneazione, così come certificato e ordinato dalle competenti autorità;

7.1 (IV) **bandiera verde, almeno una**, da utilizzare in presenza di servizio di salvataggio attivo e condizioni meteo – marine buone;

7.1 (V) **bandiera gialla, almeno una**, indicante servizio di salvataggio attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;

7.1 (VI) **un megafono e/o un impianto di diffusione sonora**, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare.

7.2 Ogni concessionario/gestore di stabilimento balneare è tenuto a:

7.2 (I) vigilare affinché venga lasciata libera da ostacoli e attrezzature di qualsiasi genere (lettini, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc...) la **fascia a ridosso della battigia, per la profondità indicata da ciascun Comune costiero con proprio provvedimento, la cui estensione non deve essere comunque inferiore a metri 3 (tre)**, affinché, nelle immediate vicinanze della postazione di salvataggio o nello specchio acqueo antistante, non

vengano posizionate attrezzature o quant'altro possa impedire, ostacolare o ritardare eventuali interventi di soccorso in mare;

7.2 (II) segnalare tempestivamente alla Capitaneria di porto eventuali incidenti e/o eventi straordinari in corso o conclusi attinenti alla sicurezza della balneazione; entro 24 (ventiquattro) ore dall'evento deve far pervenire, via *e-mail* o a mano, alla Capitaneria di porto di Genova la "scheda di rilevazione incidenti" (**allegato n. 1**), curandone la compilazione in ogni sua parte.

7.3 Ogni concessionario e/o gestore di struttura balneare deve dotarsi almeno, come dotazione minima e salvo diverse e/o ulteriori attrezzature/dotazioni prescritte dalle competenti Autorità sanitarie e/o dalla Regione Liguria e/o dal Comune competente per territorio, di una **cassetta di primo soccorso** costituita dal seguente materiale:

7.3 (I) materiale per medicazione:

- guanti monouso latex-free di varie misure;
- pinzette di medicazione sterili monouso;
- disinfettante a base di clorexidina 0,05%;
- pacchetti di garze sterili 10 cm x 10 cm;
- rotoli di bende orlate da 5 cm e 10 cm;
- rotolo cerotto 2,5 cm;
- confezione cerotti medicati;
- flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml;

7.3 (II) materiale per rianimazione cardiopolmonare di base BLS:

- pallone di ventilazione auto espandibile (AMBU) corredato di maschere facciali, misure pediatriche e per adulti (1-2-3-4-5);
- sistema di barriera per ventilazione bocca-bocca (tipo *pocket mask*);
- tre bombole individuali di ossigeno terapeutico della capacità non inferiore a litri 100 (kg 1);
- riduttore di pressione per bombola ossigeno terapeutico completo di selettore di flusso con regolazione litro/minuto e attacco a presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili; le bombole monouso non necessitano di tale presidio;
- mascherine per ossigeno terapia per adulto e pediatriche;

7.3 (III) altro materiale:

- buste ghiaccio istantaneo monouso;
- coperte isothermiche;
- forbici;

- laccio per emorragie arteriose tipo “*Esmarck*”;
- sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari;
- istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

7.4 Il materia di primo soccorso deve essere custodito, per l'immediato utilizzo, presso un idoneo locale, di facile accesso, adibito esclusivamente a locale di primo soccorso e opportunamente segnalato attraverso idonea cartellonistica riportante l'indicazione “**locale di primo soccorso**” o dicitura equivalente.

All'atto dell'adozione di specifiche disposizioni in materia da parte della Regione Liguria, competente in materia di tutela della salute, le presenti disposizioni ordinatorie devono intendersi automaticamente abrogate.

Articolo 8

SPIAGGE LIBERE ALL'USO PUBBLICO

8.1 Nelle spiagge destinate alla libera fruizione il servizio di salvataggio, almeno nel periodo di cui al precedente articolo 1, è garantito dai Comuni rivieraschi con le modalità previste agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza.

8.2 Nei tratti di litorale in cui i suddetti Comuni siano impossibilitati a garantire il servizio di salvataggio, anche in esito ad una specifica analisi del rischio che tenga conto della effettiva fruizione turistico – balneare del litorale, degli usi locali, delle condimeteo attese e dei flussi turistici, deve essere posizionata, a cura della stessa Civica amministrazione, in maniera visibile sia sulla/e vie di accesso alla spiaggia che lungo l'estensione della spiaggia stessa e nei pressi della battigia, nel numero e con la frequenza ritenuti idonei da ciascun Comune rivierasco all'esito della predetta valutazione del rischio, apposita cartellonistica monitoria, conforme alle prescrizioni di cui al precedente articolo 1, comma 1.2 (II), recante la seguente dicitura:

**“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA
PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**

8.3 Ai Comuni, per le spiagge libere e gli specchi acquei antistanti, è fatto altresì obbligo di:

- a. verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente ordinanza, procedendo al loro immediato ripristino, qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili;

- b. segnalare il limite della zona di mare riservata alla balneazione ex articolo 4, comma 4.1, mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso secondo le modalità e le tempistiche stabilite all'articolo 4 della presente ordinanza;
- c. segnalare il limite "acque sicure" con le modalità e tempistiche previste dall'articolo 4, comma 4.3 (l); i relativi segnali dovranno essere obbligatoriamente rimossi al termine della stagione balneare;
- d. rendere noto all'utenza balneare, in caso di mancato posizionamento dei gavitelli indicanti le zone di mare riservate alla balneazione ed il limite acque sicure, la mancanza dei predetti apprestamenti di sicurezza mediante specifica cartellonistica – avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 1 - da apporre in modo visibile lungo le vie di accesso all'arenile, nei pressi della battigia e lungo l'estensione dell'arenile stesso, nel numero e con la frequenza ritenuti idonei da ciascun Comune rivierasco all'esito di specifica valutazione del rischio, recante la seguente dicitura:

“ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA

LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO

LIMITE ACQUE SICURE (MT. 1,60) NON SEGNALATO”

- e. segnalare le eventuali fonti di pericolo, del tipo di quelle di cui all'articolo 4.6, mediante l'utilizzo di cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso nonché di ogni altro mezzo a disposizione, provvedendo inoltre alla rimozione, laddove possibile della predetta fonte di pericolo;
- f. custodire, laddove i Comuni rivieraschi abbiano attivato nelle spiagge libere il servizio di salvataggio, il materiale e le dotazioni di cui all'articolo 2 della presente e renderli disponibili - per l'immediato utilizzo - presso la postazione dell'assistente bagnanti.

8.4 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni stabilite per i concessionari/gestori di strutture balneari contenute nella presente ordinanza.

Articolo 9

CORRIDOI DI LANCIO

9.1 Nelle acque destinate alla balneazione le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario e quelle a remi possono atterrare o prendere il largo **utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio** e, in ogni caso, dovranno essere condotte in modo da avere la più ampia visuale nel senso dell'avanzamento.

9.2 I concessionari di strutture balneari, che intendano installare, nella fascia di mare antistante la concessione, un corridoio di lancio, devono ottenere la necessaria concessione/autorizzazione da parte del Comune competente per territorio.

9.3 I corridoi di lancio, fermo restando il previo ottenimento del necessario atto amministrativo abilitativo da parte dei Comuni rivieraschi, devono possedere le seguenti

caratteristiche:

- a) profondità: non inferiore a 200 (duecento) metri verso il largo, anche per quelli destinati ad essere impegnati dai *kitesurf* ;
- b) larghezza in corrispondenza della battigia: da 10 (dieci) a 15 (quindici) metri;
- c) larghezza a 200 (duecento) metri di distanza dalla battigia: da 15 (quindici) a 20 (venti) metri -
- d) essere delimitati con gavitelli di colore giallo o arancione, collegati tra loro con sagola tarozzata galleggiante, distanziati ad intervalli non superiori a 20 (venti), fino alla distanza di metri 200 (duecento) dall'arenile, ai quali è sempre vietato ormeggiarsi;
- e) individuazione dell'imboccatura a mare del corridoio mediante posizionamento di bandiere bianche posizionate sui gavitelli più esterni di delimitazione;
- f) ubicazione idonea in modo che le manovre di partenza/atterraggio non pregiudichino la sicurezza della balneazione;
- g) essere segnalati "a terra", in prossimità dell'imboccatura, mediante appositi cartelli posizionati in maniera tale da essere visibili ai bagnanti e rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 1.2 (II), recanti la dicitura:

"DIVIETO DI BALNEAZIONE - RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI"

- e) i corridoi di lancio fruibili dai *kitesurf*, in deroga a quanto previsto alla lettera c) del presente comma, devono avere una larghezza in corrispondenza dei 100 (cento) metri di distanza dalla costa di almeno metri 80 (ottanta); tale larghezza minima deve essere mantenuta costante sino alla profondità di 200 (duecento) metri dalla battigia;

9.4 All'interno dei corridoi di lancio:

- a. è vietata la balneazione, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità, fatta eccezione per quelle destinate al salvataggio;
- b. le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
- c. le unità a motore, quando impossibilitate a transitare con motore spento o sollevato, devono attraversare il corridoio a lentissimo moto, in dislocamento e comunque ad

- una velocità non superiore a 3 (tre) nodi, rimanendo sempre all'interno dei corridoi stessi, prestando la massima cautela e predisponendo anche un servizio di "vedetta", a prua, al fine di individuare l'eventuale presenza di ingombri e/o bagnanti accidentalmente presenti all'interno del corridoio;
- d. le moto d'acqua devono attraversare i corridoi di lancio con scafo in dislocamento e comunque ad una velocità tale da evitare che il tubo di scarico, nella spinta propulsiva, fuoriesca dall'acqua.

Articolo 10

DISPOSIZIONI DI RINVIO

Fermi restando i divieti imposti dalla presente ordinanza, per tutto quanto concerne le attività ludico - diportistiche e ricreative che si svolgono in mare durante la stagione balneare (*windsurf, kitesurf, tavole sospinte dal moto ondoso, tavole autopropulse e non, sci nautico e paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommati, acquascooter e mezzi simili, e-bike acquatica, flyboard, jetlev flyer, propulsori acquatici subacquei, snorkeling, ray-board, seafly, sub wing, surfboard etc.*), si rinvia allo specifico regolamento adottato da questa Capitaneria di porto con separato provvedimento ordinatorio.

Nel tratto di litorale e negli antistanti specchi acquei, ricadenti all'interno della circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, segnatamente compresi tra l'imboccatura di levante del bacino portuale di Prà e l'imboccatura del porto di Multedo e nel tratto di litorale e prospiciente specchio acqueo antistante la spiaggia libera sottostante la strada di accesso al porto di Arenzano, trovano rispettivamente applicazione le proprie ordinanze n°150, in data 13.07.2021 e n°203, in data 15.07.2008, pubblicate sul sito web istituzionale dell'amministrazione www.guardiacostiera.gov.it al *link* "ordinanze .

Articolo 11

DISPOSIZIONI FINALI

11.1 La presente ordinanza, che sostituisce ed abroga la precedente ordinanza di sicurezza balneare n. 90/2014 del 29 aprile 2014, entra in vigore a partire dalla sua pubblicazione sul sito *web* istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto e deve essere esposta, a cura dei concessionari di stabilimenti balneari e dei Comuni di questo Circondario marittimo, in luoghi ben visibili agli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.

11.2 I divieti di navigazione imposti con la presente ordinanza non si applicano alle unità navali della Guardia Costiera e degli altri Corpi di polizia/pubblico soccorso che, in ragione dei propri compiti d'istituto, abbiano necessità, non procrastinabile, di navigare nelle zone di mare interdette dal precedente articolo 4, adottando comunque le opportune cautele per la sicurezza dei bagnanti.

11.3 Quale strumento di ausilio ai concessionari/gestori di strutture balneari, è predisposta l'allegata *check-list* di autoverifica e controllo (**allegato 2**) che non è, in ogni caso, da considerarsi esaustiva rispetto all'assolvimento degli obblighi nascenti dal novero delle disposizioni vigenti in materia, rappresentando, unicamente, un ausilio per l'autoverifica circa l'ottemperanza, da parte dei responsabili di ciascuna struttura balneare, alle principali previsioni in materia di "sicurezza balneare" previste dalla presente ordinanza.

11.4 Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni adottate dalle amministrazioni statali e/o locali competenti ed alle altre ordinanze di disciplina della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare emanate da questa Capitaneria di porto, consultabili sul sito www.guardiacostiera.gov.it al link "ordinanze".

11.5 I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi:

- dell'art. 1164 del codice della navigazione;
- degli artt. 53 e seguenti del d. lgs. 18.07.2005, n. 171 e s.m.i. (c.d. "codice della nautica da diporto");
- dell'art. 10 del d. lgs. 09.01.2012, n. 4 e s.m.i. recante norme in materia di pesca marittima.

11.6 È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, i cui oneri di pubblicazione verranno assolti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n.69/2009, mediante il sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it nella pagina dedicate alle "ordinanze", oltre al suo invio per la pubblicazione agli albi *on line* dei Comuni rivieraschi del Circondario marittimo di Genova e la diffusione alle Forze di polizia ivi operanti, alle locali associazioni di categoria e agli organi di stampa.

Genova 25 marzo 2026

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
Ammiraglio Ispettore (CP) Antonio RANIERI



La scheda deve essere fatta pervenire, entro 24 ore dall'evento, alla Capitaneria di porto di Genova.

Alla CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA
Tel. 010/2777312 - pec: dm.genova@pec.mit.gov.it
e.mail: dm.genova@mit.gov.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI – ANNO 2026

Data evento _____ ora evento _____

Stabilimento balneare denominato _____

Spiaggia libera _____

Via / p.zza _____ Comune _____

Tipo evento _____

Luogo intervento	<input type="checkbox"/> Spiaggia	<input type="checkbox"/> Scogliera	<input type="checkbox"/> Mare – distanza battigia mt. _____	
Condizioni meteo	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Variabile tendente al miglioramento <input type="checkbox"/> Variabile tendente al peggioramento	
Stato del Mare	<input type="checkbox"/> Calmo	<input type="checkbox"/> Poco mosso	<input type="checkbox"/> Mosso	<input type="checkbox"/> Agitato
Vento	<input type="checkbox"/> Assente	<input type="checkbox"/> Debole	<input type="checkbox"/> Forte	
<input type="checkbox"/> Bandiera verde issata		<input type="checkbox"/> Bandiera gialla issata	<input type="checkbox"/> Bandiera rossa issata	

DATI EVENTUALMENTE DISPONIBILI:		
Residenza Assistito:	Iniziali Cognome	Iniziali Nome
Comune: _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Stato se stranieri: _____		

CAUSA INCIDENTE

<input type="checkbox"/> Dolore all'addome	<input type="checkbox"/> Mal di testa	<input type="checkbox"/> Vomito	<input type="checkbox"/> Trauma (.....)
<input type="checkbox"/> Medusa	<input type="checkbox"/> Dolore al torace	<input type="checkbox"/> Crisi di panico	<input type="checkbox"/> Annegamento
<input type="checkbox"/> Puntura di pesce	<input type="checkbox"/> Congestione	<input type="checkbox"/> Emorragia	<input type="checkbox"/> Svenimento
<input type="checkbox"/> Puntura di insetto	<input type="checkbox"/> Ferita da taglio	<input type="checkbox"/> Convulsioni	<input type="checkbox"/> Altro (.....)
Organizzazione di soccorso allertata al presentarsi dell'evento	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Guardia Costiera	
	<input type="checkbox"/> 118	<input type="checkbox"/> Altro (.....)	

Particolari da segnalare ed azioni intraprese:
.....
.....
.....

Nome per esteso dell'Assistente bagnanti compilatore e Firma
.....
.....

Allegato n. 2

CHECK-LIST VERIFICA STABILIMENTI –
Ordinanza di sicurezza balneare 2026

DATA _____ COMUNE DI _____

STRUTTURA BALNEARE _____ CONCESSIONARIO _____

PERSONALE DELLO STABILIMENTO CHE EFFETTUA LA VERIFICA _____

RECAPITO TELEFONICO FISSO STABILIMENTO _____ CELLULARE _____

ASSISTENTE AL SALVATAGGIO _____

NORMA	ARGOMENTO	SI	NO
art. 11.1	Esporre in luoghi ben visibili dagli utenti le previste ordinanze.		
art. 4.3 (I) e (II);	Galleggianti di colore bianco indicanti il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i "non esperti al nuoto" (1,60 mt di profondità), collocati in corrispondenza della batimetrica di 1,60 mt ad una distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro. <u>Delimitare gli specchi acquei prospicienti i 200 (duecento) metri dalla linea di battigia o i 100 (cento) metri dalle coste rocciose e/o a picco, mediante il posizionamento di gavitelli biconici di colore rosso o arancione, saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di centimetri 30 (trenta) dal livello dell'acqua e posti ad una distanza non superiore a metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro, disposti parallelamente alla linea di costa.</u>		
art. 1.2	(AL DI FUORI DELLA STAGIONE BALNEARE / ELIOTERAPIA) Segnalazione di mancata presenza del servizio di salvataggio con cartelli monitori redatto anche nelle lingue straniere: "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO – STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI"		
art. 2.2; art. 2.4	Attivazione del servizio di assistenza e salvataggio (almeno 1 (uno) assistente bagnanti ogni 80 m. di fronte mare, abilitato F.I.N. – S.N.S. – F.I.S.A – F.I.P.S.A.S.)		
art. 2.9; art. 2.10; art. 2.11; art. 2.12; art. 2.13	POSTAZIONI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI: a. binocolo; b. un paio di pinne (del numero/taglia e/o tipologia idonea per poter essere efficacemente impiegato da ciascuno degli assistenti bagnanti che ivi presta servizio); c. maschera e <i>snorkel</i> ; d. galleggiante di soccorso tipo "rescue can" (c.d. <i>baywatch</i>), "rescue tube" o similari; e. giubbotto di salvataggio tipo <i>lifejacket</i> ; f. natante di colore rosso o arancione idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante, su ambo i lati, ben visibile, la scritta, di colore bianco "SALVATAGGIO"; il natante deve essere posizionato nei pressi della battigia ed equipaggiato di scalmi, remi, un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 (venticinque) metri, un mezzo marinaio o gaffa e di un ancorotto o ancora galleggiante collegato allo stesso con almeno 10 (dieci) metri di sagola; tale unità non deve essere - in alcun caso – destinata e/o impiegata per altri

<p>art. 7.3</p>	<p>diffusione sonora;</p> <p>c. in caso di apertura dello stabilimento ai soli fini elioterapici al di fuori dei periodi in cui è sempre e comunque obbligatorio il servizio di salvamento, in linea con le previsioni dell'articolo 1 della presente ordinanza;</p> <p>d. in caso di non conformità sanitaria delle acque di balneazione, così come certificato e ordinato dalle competenti autorità;</p> <p>4. bandiera verde, almeno una, da utilizzare in presenza di servizio di salvataggio attivo e condizioni meteo – marine buone;</p> <p>5. bandiera gialla, almeno una, indicante servizio di salvataggio attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;</p> <p>6. un megafono e/o un impianto di diffusione sonora, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare.</p> <p>7. Ogni concessionario/gestore di stabilimento balneare è tenuto a:</p> <p>8. vigilare affinché venga lasciata libera da ostacoli e attrezzature di qualsiasi genere (lettini, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc...) la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia e affinché, nelle immediate vicinanze della postazione di salvataggio o nello specchio acqueo antistante, non vengano posizionate attrezzature o quant'altro possa impedire, ostacolare o ritardare eventuali interventi di soccorso in mare;</p> <p>9. segnalare tempestivamente alla Capitaneria di porto eventuali incidenti e/o eventi straordinari in corso o conclusi attinenti alla sicurezza della balneazione; entro 24 (ventiquattro) ore dall'evento deve far pervenire, via <i>e-mail</i> o a mano, alla Capitaneria di porto di Genova la "scheda di rilevazione incidenti" (allegato n. 1), curandone la compilazione in ogni sua parte.</p> <p>DOTAZIONI PRIMO SOCCORSO</p>		
<p>art. 3</p>	<p>OGNI SINGOLO ASSISTENTE BAGNANTI DEVE:</p> <p>a. sorvegliare l'area di propria competenza, stazionando presso la postazione di salvataggio assegnata, lungo la battigia oppure sull'unità riservata al servizio di salvataggio;</p> <p>b. mantenere al seguito il brevetto in corso di validità che lo abilita al servizio, il certificato di idoneità fisica di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c) del d.m.85/2024 e il brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore (BLSD), da esibirsi a richiesta degli organi di controllo;</p> <p>c. indossare una maglietta/canotta di colore rosso recante la scritta, di colore bianco, "SALVATAGGIO";</p> <p>d. essere munito di fischietto;</p> <p>e. conoscere l'esatta ubicazione del materiale di primo soccorso disponibile presso le strutture balneari/spiagge libere di competenza;</p> <p>f. issare, a seconda dei casi, la bandiera bianca o rossa di cui al precedente articolo 1.2 (l);</p> <p>g. utilizzare apparecchiature elettroniche (radio VHF ovvero <i>smartphone</i> o similari) esclusivamente per effettuare comunicazioni di emergenza o relative alla diffusione di avvisi di particolare rilievo, ovvero inerenti l'organizzazione del servizio con i concessionari/Comuni/gestori/società che assicurano i servizi di salvataggio; se utilizzate con l'ausilio di auricolari, le apparecchiature elettroniche in parola devono essere posizionati su un solo orecchio al fine di consentire all'assistente bagnanti di poter percepire i rumori e le voci circostanti;</p> <p>h. approntare, prima dell'orario di inizio del servizio di salvamento e di apertura al pubblico per la balneazione, la postazione di salvataggio, verificando l'esatta consistenza di tutte le dotazioni di cui all'articolo 2, con particolare attenzione all'unità</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

	destinata al salvataggio, verificandone la perfetta integrità strutturale e la galleggiabilità, riportando al proprio datore di lavoro/committente il servizio eventuali anomalie e/o carenze.		
art. 9 art. 1.2 (II)	<p>CORRIDOIO DI LANCIO</p> <p>Il corridoio di lancio rispetta le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) profondità: non inferiore a 200 (duecento) metri verso il largo, anche per quelli destinati ad essere impegnati dai <i>kitesurf</i> ; b) larghezza in corrispondenza della battigia: da 10 (dieci) a 15 (quindici) metri – 30 (trenta) metri di larghezza in corrispondenza della battigia per quelli fruibili dai <i>kitesurf</i>; c) larghezza a 200 (duecento) metri di distanza dalla battigia: da 15 (quindici) a 20 (venti) metri - per quelli fruibili dai <i>kitesurf</i> in corrispondenza dei 100 (cento) metri di profondità la larghezza deve essere di metri 80 (ottanta) e mantenersi tale sino alla profondità di 200 (duecento) metri dalla battigia; d) essere delimitati con gavitelli di colore giallo o arancione, collegati tra loro con sagola tarozzata galleggiante, distanziati ad intervalli non superiori a 20 (venti) metri fino alla distanza di mt. 200 dall'arenile, ai quali è sempre <u>vietato ormeggiarsi</u>; e) individuazione dell'imboccatura a mare del corridoio mediante posizionamento di bandiere bianche posizionate sui gavitelli più esterni di delimitazione; f) ubicazione idonea in modo che le manovre di partenza/atterraggio non pregiudichino la sicurezza della balneazione; g) essere segnalati "a terra", in prossimità dell'imboccatura, mediante appositi cartelli posizionati in maniera tale da essere visibili ai bagnanti e rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 1.2 (II), recanti la dicitura: "DIVIETO DI BALNEAZIONE - RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI" 	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>